SENATO DELLA REPUBBLICA

— VI LEGISLATURA ——

(N. 428-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1972

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con Scambi di Note, concluso a La Valletta il 28 luglio 1967

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 1972

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — La Commissione affari esteri del Senato nella seduta del 28 novembre 1972 ha dato mandato al relatore di illustrare in Aula il suo unanime parere favorevole sul disegno di legge n. 428, d'iniziativa del Governo, per la ratifica e la esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con Scambi di Note, concluso a La Valletta il 28 luglio 1967.

Per adempiere all'incarico, il relatore non ha che da richiamarsi alla recente discussione svoltasi in Parlamento sul provvedimento (divenuto poi la legge 8 agosto 1972, n. 425) con cui venne concesso dall'Italia a Malta un contributo straordinario di 2 milioni e mezzo di sterline (pari a lire 3 miliardi 874.375.000) quale contributo straordinario a favore dell'economia maltese, in occasione dell'accordo raggiunto per il rinnovo dell'affitto della base navale all'organizzazione difensiva della NATO.

In quella circostanza, la relazione governativa al disegno di legge n. 174 illustrò la necessità che l'erogazione di tale contributo avvenisse « nel più breve lasso di tempo possibile, essendo urgente fornire un concreto appoggio all'economia dell'Isola per alleviare i pressanti problemi finanziari del Governo di La Valletta, problemi che si identificano, tra l'altro, con il grave aumento della disoccupazione, e per dar modo al Governo maltese di impostare una programmazione intesa a garantire il graduale progresso sociale ed economico di Malta ».

Riferendo oralmente in Aula su questo tema, lo stesso odierno relatore ebbe ad indicare la cifra dei disoccupati maltesi in circa 8.000 senza contare i 5.000 lavoratori potenzialmente minacciati dalla chiusura dell'arsenale. Fornì inoltre un quadro delle attività economiche maltesi che può riassumersi così: una agricoltura favorita dal clima, ma insufficiente a fronteggiare anche i soli bisogni locali; un artigianato florido ma limitato a pochi temi peculiari; un processo di industrializzazione poco più che iniziale, ristretto in gran parte al settore alimentare; un turismo ricco di possibilità ma carente delle essenziali attrezature aero-

portuali, ed in fase di crisi organizzativa nel settore alberghiero; un *export-import* largamente tributario dell'estero, in cui l'Italia si colloca al secondo posto dopo la Gran Bretagna, essendo giunta ad esportare nel 1971 sedici volte più di quanto non abbia importato. Il fenomeno tende però a riequilibrarsi nel 1972, su livelli minori nei due sensi.

In questa situazione è chiaro che, anche per l'appartenenza geografica di Malta allo zoccolo continentale europeo e per i secolari legami storici, religiosi, linguistici e commerciali tra l'Arcipelago maltese, la nostra Penisola e la Sicilia in particolare (da cui Malta dista appena 90 chilometri, contro i 300 dalla Tunisia). il potenziale economico dell'Italia può giuocare un ruolo reciprocamente utile sia nel campo della collaborazione economica e finanziaria, sia in quello di una solidaristica assistenza tecnica allo sviluppo di Malta.

Tale possibilità apparve chiara al Governo italiano fin dal 28 luglio 1967, allorchè fu appunto concluso l'Accordo per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti alla cui ratifica ed esecuzione tende il provvedimento in esame: e, se mai, è da lamentare che — in base ad una prassi purtroppo consolidata, e che nuovamente si auspica di vedere quanto prima interrotta e contraddetta — la presentazione al Parlamento dell'Accordo (e dei relativi Scambi di Note) sia avvenuta soltanto il 1º marzo 1971 (atto Senato n. 1586), con un ritardo di quasi quattro anni, che l'anticipata interruzione della V legislatura ha fatto ulteriormente aumentare fino ad oggi.

Occorre quindi riguadagnare il tempo perduto: tanto più che Malta è pronta allo scambio delle ratifiche fin dall'agosto 1967, e che ogni ragione di remora eventualmente coanessa con il periodo di incertezza che Malta ha dovuto nel frattempo affrontare sul piano interno e nel quadro internazionale, appare ormai politicamente e psicologicamente superata.

Nella realtà, qualcosa — per quanto si sa — è stato fatto e preparato perchè l'Accordo abbia immediata e concreta realizzazione.

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È in corso, ad esempio, l'attuazione per l'anno 1972-73 di un programma di assistenza tecnica culturale nel campo dell'addestramento professionale, per una spesa di circa 600 milioni di lire.

Per un aiuto immediato alla bilancia dei pagamenti maltese è inoltre previsto un credito finanziario di lire 1.500 milioni, rimborsabile in quindici anni, in aggiunta al prestito concesso nel 1968 per lire 3 miliardi, attualmente in corso di ammortamento.

Ancora: sono in fase di studio e progettazione, da parte di tecnicì italiani, lavori di ampliamento dell'aeroporto e per la costruzione di un porto di attacco per navi da carico, nonchè di un complesso frigorifero con annesso macello; pure allo studio è la perforazione di pozzi d'acqua, l'ammodernamento della rete telefonica, la riconversione di un settore dei cantieri navali, la realizzazione di un calzaturificio, oltre ad iniziative varie nel campo edilizio e stradale (con la probabile collaborazione libica). L'ENI, da parte sua, ha ottenuto dal Governo maltese di poter partecipare per il 50 per cento all'utilizzo di una concessione della Shell per la ricerca di idrocarburi sulla piattaforma continentale del Mediterraneo: mentre l'IRI è stata pure invitata a considerare alcune vantaggiose prospettive nei settori di sua competenza.

Si apre quindi un'ampia possibilità di collaborazione economica, il cui gradimento da parte maltese è attestato anche dal fatto che — essendo stato costituito nell'Isola l' « Industrial Promotion Council » — il Governo maltese ha chiamato a farne parte anche due esperti italiani, l'uno per il settore pubblico, l'altro per il settore privato.

Ad incoraggiare i già promettenti inizi è peraltro necessario che gli investimenti italiani a Malta (e reciprocamente gli investimenti maltesi in Italia, per quanto — al momento — ipotetici) siano internazionalmente protetti e garantiti.

A ciò provvede appunto l'Accordo in esame con gli articoli 3, 4, 5 e 6, che assicurano sia ai cittadini sia alle società di ciascun Paese contraente la piena libertà di ritrasferire nel proprio Paese, in valuta conver-

tibile e senza alcuna limitazione o remora, i dividendi, gli utili e le retribuzioni professionali, connessi e derivanti da investimenti operati nell'altro Paese contraente per la creazione e l'ampliamento di imprese produttrici di beni e di servizi.

Tali investimenti non potranno essere espropriati se non per pubblica utilità, e solo contro versamento in contanti di una indennità di pari valore reale, anch'essa immediatamente ed interamente trasferibile nel Paese di provenienza degli investimenti.

Gli investimenti godranno reciprocamente di condizioni non meno favorevoli di quelle applicate a cittadini e società di qualsiasi Paese terzo (salvo che non si tratti di benefici derivanti da unioni doganali, dalla partecipazione ad aree valutarie, o da accordi contro le doppie imposizioni): mentre per la soluzione di ogni controversia è prevista la trattativa diplomatica, ed eventualmente la decisione di un collegio arbitrale.

Va aggiunto che l'articolo 1 dell'Accordo prevede la possibilità di intese tra i due Paesi per singoli progetti di cooperazione in campo economico: nel qual caso l'articolo 2 prevede che ciascuno dei due Paesi debba concedere ai propri cittadini ed alle proprie società il permesso di trasferire nell'altro Paese i capitali di investimento all'uopo necessari, nonchè l'autorizzazione a fornire all'altro Paese merci contro pagamento dilazionato, mentre il Paese destinatario delle forniture autorizzerà il trasferimento in valuta convertibile di ciascuna rata di pagamento dovuto ai creditori del Paese fornitore.

Infine l'articolo 7 dell'Accordo (per il quale non è previsto un termine di scadenza, ma che potrà essere denunciato da ciascuna parte con un preavviso di sei mesi) prevede che i contratti già conclusi e le garanzie già fornite in base all'Accordo stesso debbano ritenersi validi anche dopo l'eventuale denuncia dell'Accordo.

Quanto alle Note scambiate tra i due Paesi, la prima prevede l'impegno italiano a facilitare e stimolare in ogni modo la partecipazione, anche finanziaria, di imprese italiane ai progetti di sviluppo di Malta.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - I OCUMENTI

La seconda prevede la stipulazione di uno speciale accordo, diretto ad evitare la doppia imposizione. È da auspicare che quest'ultima trattativa giunga rapidamente in porto.

Tutto questo premesso, il relatore formula agli onorevoli Colleghi dell'Assemblea l'invito a voler approvare, senza emendamento alcuno, il disegno di legge per l'esecuzione e la ratifica degli strumenti internazionali in parola.

OLIVA, relatore

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

28 novembre 1972

La Commissione Programmazione e Bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con Scambi di Note, concluso a La Valletta il 28 luglio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 7 dell'Accordo stesso.